

Ecc.mo Procuratore della Repubblica di Agrigento  
[prot.procura.agrigento@giustiziacert.it](mailto:prot.procura.agrigento@giustiziacert.it)

e.p.c. Comando Provinciale della Guardia di Finanza  
di Agrigento

e.p.c. Spett.le Autorità Nazionale Anticorruzione  
[protocollo@pec.anticorruzione.it](mailto:protocollo@pec.anticorruzione.it)

**OGGETTO:** Esposto per frode in danno dei bilanci pubblici

Ecc.me Procuratore,

il sottoscritto Zammuto Francesco nato a Sciacca il 14-08-1953 ed ivi residente in via Luigi Einaudi n. 1 (C.F. ZMMFNC53M14I533Z) in qualità di Coordinatore del comitato Inter.Co.PA. con sede in Sciacca via Luigi Einaudi n.1 (PEC [cristiano.bilello@ingpec.it](mailto:cristiano.bilello@ingpec.it)),

#### PREMESSO

- che Inter.Co.PA è stata costituita con lo scopo di portare avanti le denunce contro la mala gestione del Servizio Idrico Integrato della Provincia di Agrigento;
- di aver negli anni portato avanti esposti, esposti e richieste a diversi Soggetti Istituzionali (ATO in primis), in base alle proprie rispettive competenze, di vigilare sulla corretta gestione del servizio idrico nella provincia di Agrigento che presenta oramai acclamati profili di gravissima violazione della legge, mancato controllo dei soggetti preposti, abuso e danno ai bilanci delle famiglie e dello Stato;
- di esser stata destinataria di un dettagliato esposto con meticolosi riscontri ed analisi documentali, delle incongruenze, delle illogicità, assenza di adeguate istruttorie e delle imperizie riscontrate nelle delibere 2/2012 e 10/2013 e nei relativi allegati tecnici, che delineano gravissime illegittimità, vizi, violazioni di legge, comportamenti vessatori ed errori di metodo e di calcolo inflazionistico, nella determinazione della tariffa e della articolazione tariffaria applicata all'utenza da Girgenti Acque s.p.a. Società gerente il Servizio idrico integrato nei comuni facenti parte dell'A.T.O. Idrico di Agrigento;
- di ricevere la collaborazione di professionisti dei quali si riporta la disponibilità ad esser eventualmente auditi;
- di aver copia della diffida ad adempiere e messa in mora ai sensi dell'art. 38 della Convenzione stessa tra il Consorzio di Ambito di Agrigento e Girgenti Acque SPA prot. 761 del 22/03/2017 (All.1);

- di aver inviato, in data 03/05/2017, all'ATI Idrico di Agrigento, istanza per l'accesso agli atti amministrativi ai sensi del FOIA (All.4) ai fine di poter riscontrare – in presenza di discordanze e incognuenze documentali - la corretta vigilanza sul contratto ed il corretto incasso per i bilanci pubblici dei canoni di concessione dovuti ai sensi dell'art. 19 (All.2);
- di aver ricevuto dall'ATI AG9, con prot. 1666 del 25/05/2017, richiesta di maggior dettaglio all'istanza di cui al punto precedente (All.3);
- di aver inviato all'ATI AG9, in data 31/05/2017, apposita risposta con accluso tabella esemplificativa dei dati richiesti (All.4);

CONSIDERATO CHE

- a) l'art. 19 della Convenzione del 2007 stabilisce in € 702.000,00 il canone di concessione al primo anno stabilendone un adeguamento annuale sulla base del tasso annuo di inflazione programmata;
- b) stranamente, l'art. 19, a differenza di quanto fatto nell'art. 16, e in palese incoerenza con i documenti di gara e di offerta economica non riporta moneta 2002 per quanto tale riporto sia errato nel calcolo delle tariffe (l'anno moneta corretto è il 2004);
- c) è facilmente riscontrabile come il canone di concessione venga quantificato in € 702.000,00 con moneta 2002, già nel Piano D'Ambito (PdA) del 2002 e successivamente confermato nei documenti di addendum al PdA del 2004 e dell'offerta economica a base dell'affidamento del 2007 (All.5);
- d) in coerenza con le modalità e con le assunzioni sottostanti alla costruzione dell'offerta economica di gara del 2007 ed in linea con la metodologia di adeguamento perseguita nel 2012 per l'aggiornamento delle tariffe (metodologia errata), è palese che l'anno moneta dei 702.000,00 dovrebbe esser il 2002 e che pertanto l'importo da corrispondere al primo anno doveva esser adeguato inflazionisticamente a prescindere dall'errata e strana omissione dell'art. 19;
- e) tale errato adeguamento è causa di verosimile danno erariale e di un indebito arricchimento del Gestore;
- F) in assenza di ogni riscontro alla ns istanza non è dato sapere se sono stati previsti dei correttivi al canone di concessione a seguito del mancato affidamento del servizio al gestore da parte di alcuni Comuni (anche se dalla diffida sembra confermarsi l'ammontare di € 702.000,00);
- G) dalla lettura della diffida dell'ATI alla Girgenti del marzo del 2017 rileviamo che:
  - al 2016 l'ammontare del canone di concessione è valorizzato in € 702.000,00 (sembra pertanto non adeguato inflazionisticamente a nessuno degli anni precedenti (non dal 2002, non dal 2004 ma neppure dal 2008 ove si fosse ricorsi ad una interpretazione sicuramente errata e strumentale dell'art. 19 );

- le spese di funzionamento dell'Autorità d'Ambito vengono quantificate in 516.000,00 e per differenza, vengono destinati al pagamento ed al trasferimento ai comuni € 186.000,00;
  - il pagamento ed il trasferimento dell'eccedenza tra l'ammontare complessivo del canone di concessione e le spese di funzionamento dell'Autorità d'Ambito (€ 186.000,00) viene qualificato con rimborso oneri per i mutui dei precedenti gestori per i soli comuni di Caltabellotta e Sciacca);
- h) in assenza di ogni riscontro alla ns istanza non è dato sapere se sia mai stata effettuata la necessaria ricognizione dell'esistenza e dell'ammontare dei mutui in capo ai Comuni;
- i) in assenza di ogni riscontro alla ns istanza non è dato sapere le modalità di pagamento e di trasferimento ai comuni del suddetto canone al netto dei costi di funzionamento del Consorzio di Ambito Territoriale Ottimale di Agrigento (rif. Art. 19 comma 3);
- j) è comunque chiara l'incongruenza degli ammontari del canone di concessione tra i vari documenti a base dell'affidamento e la lettera di diffida del 2016;
- k) sembra che alla diffida sia seguito un pagamento che ha sostanzialmente accettato i termini della stessa, ma in assenza di ogni riscontro alla ns istanza non è dato avere conferma;

#### RITENUTO CHE

- allo stato – trascorsi più di 45gg dall'invio dell'integrazione richiesta e a più di 80gg dall'istanza originaria - non risulta allo scrivente nessun riscontro alla richiesta di informazioni e dati, con una palese ed ingiustificabile diniego a verificare il corretto computo di quanto spettante ai Comuni quale entrata da concessione così come da Convenzione;
- per definizione stessa di canone di concessione<sup>1</sup>, non sembra corretto che lo stesso assorba i costi vivi rappresentati dai mutui dei precedenti gestori, dei quali, peraltro non si ha evidenza di una ricognizione ad affidamento avvenuto. Sembra verosimile che i costi finanziari dei precedenti gestori dovevano cedere al gestore contestualmente alle reti o al massimo esser considerati come rimborsi aggiuntivi;
- rimangono poco chiari i criteri di ripartizione (sia quelli indicati nella lettera di diffida sia quelli totalmente sconosciuti applicati nei passati anni) della quota di canone di concessione tra tutti i Comuni nonché l'intera assorbibilità di tale quota da parte di soli due Comuni (Sciacca e Caltabellotta);
- la gravità degli errori – matematici, metodologici, di rappresentazione – riscontrati in ambito tariffario rappresentano un oggettivo precedente di mancato controllo e di danno;

---

<sup>1</sup> Il canone di una concessione demaniale costituisce non solo il corrispettivo per il godimento e l'uso di un bene pubblico che si è attribuito ad un privato, ma rappresenta anche elemento capace di incidere significativamente sul calcolo della convenienza economica che l'operazione può avere per il concessionario.

- le simulazioni ed i calcoli (All.6) basati sugli stessi assunti dell'adeguamento tariffario del 2012 (i) FOI vs inflazione programmata ii) decorrenza dell'adeguamento dal 2001) evidenziano un minore pagamento del canone di concessione quantificabile in € 1.465.186 nel periodo 2008/2016 con un valore di canone adeguato per il 2016 quantificabile in € 892.593 contro i € 702.000 riportati nella diffida;
- le simulazioni ed i calcoli (All.6) basati sugli assunti ritenuti corretti (adeguamento in base all'inflazione programmata dal 2004) evidenziano un minore pagamento del canone di concessione quantificabile in € 784.280 nel periodo 2008/2016 con un valore di canone adeguato per il 2016 quantificabile in € 813.025 contro i € 702.000 riportati nella diffida;
- per quanto sopra è più che verosimile ipotizzare specifici reati anche erariali, oltre configurare una gravissima lesione della correttezza dell'adempimento delle obbligazioni contrattualmente assunte da Girgenti Acque s.p.a a monte con l'Ato Idrico ed a valle con i Comuni;

Per quanto sopra

SI RICHIEDE

che l'Ecc.ma Procura della Repubblica adita Voglia disporre gli opportuni accertamenti in ordine ai fatti così come esposti dettagliatamente in narrativa, valutando gli eventuali profili d'illiceità penale degli stessi e, nel caso, individuare i possibili soggetti responsabili al fine di procedere nei loro confronti.


Con il presente esposto si intende inoltre formulare denuncia, sempre in relazione ai fatti sopra descritti, nell'ipotesi in cui dagli accertamenti svolti dalle Autorità competenti dovessero emergere fattispecie di reato per i quali la legge richiede la procedibilità a querela di parte.

Rimanendo disponibile a eventuali chiarimenti e/o audizioni, il sottoscritto chiede di essere avvisato/a ai sensi dell'art. 406 c.p.p. nel caso in cui il Pubblico Ministero avanzi formale richiesta di proroga delle indagini preliminari. Chiede di essere avvisato anche nel caso in cui, ai sensi dell'art. 408 c.p.p., il Pubblico Ministero presenti richiesta di archiviazione se la notizia di reato dovesse rivelarsi infondata.

Con osservanza

Sciacca, 24/07/2017

In fede



Allegati:

- Documento di identità
- Copia della diffida ad adempiere e messa in mora per la corresponsione del canone di concessione anno 2015 e 2016;
- Istanza di accesso agli atti amministrativi del 03/05/2017;
- Richiesta di maggior dettaglio da parte dell'ATI all'istanza ai sensi del FOIA del 25/05/2017;
- Estratti documentali a supporto della valorizzazione del canone a moneta 2002;
- Simulazione e stima del potenziale minor introito erariale;